

Convenzione sulla garanzia della qualità

Allegato 5 alla Convenzione tariffale del 1° luglio 2025 tra Physioswiss, H+ Gli Ospedali Svizzeri, la Commissione delle tariffe mediche LAINF, l'assicurazione militare e l'assicurazione per l'invalidità.

Nota: le designazioni di persone si applicano a tutti i sessi. Per favorire la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Art. 1 Principi

La presente Convenzione si basa sui fondamenti giuridici e sulle ordinanze esistenti dell'assicurazione infortuni, invalidità e militare, così come sulla Convenzione tariffale del 1° luglio 2025 tra gli assicurati e i fornitori di prestazioni.

Art. 2 Scopo

Con le disposizioni riportate di seguito, i partner tariffali si propongono di attuare in modo uniforme la garanzia della qualità nella fisioterapia.

Art. 3 Campo di applicazione

I fisioterapisti, le organizzazioni di fisioterapia e gli ospedali aderenti alla Convenzione tariffale si impegnano a collaborare per garantire e promuovere la qualità delle prestazioni.

Art. 4 Gestione dei rischi

I fisioterapisti, le organizzazioni di fisioterapia e gli ospedali aderenti alla Convenzione tariffale si impegnano ad aderire a una rete di notifica di eventi indesiderabili uniforme a livello svizzero (CIRS) per il settore della fisioterapia.

Art. 5 Cure mediche eccessive e inadeguate

Nell'ambito dei loro trattamenti, i fisioterapisti, le organizzazioni di fisioterapia e gli ospedali aderenti alla Convenzione tariffale si impegnano a rispettare le vigenti linee guida della lista Top 5 di «smarter medicine». Le liste di controllo per le liste Top 5 sono pubblicate da Physioswiss sul proprio sito web.

Art. 6 Qualità dei risultati

¹ Misurazione

Risultati degli interventi fisioterapici (= qualità dei risultati).

La scelta dello strumento idoneo per la misurazione della qualità dei risultati avviene in funzione delle formule qualitative sancite dalla LAMaI.

² Trasparenza

Entro al massimo due anni dall'entrata in vigore delle rispettive Convenzioni sulla qualità ai sensi della LAMal, si dovranno presentare in modo trasparente alla CPFGQ i risultati interpretati delle misurazioni concordate in relazione a ciascun parametro.

Art. 7 Condizioni per il perfezionamento e la formazione continua

¹ Attuazione

La formazione costituisce un requisito per l'ammissione.

Per il perfezionamento e la formazione vige un obbligo complessivo di almeno 36 ore per anno civile.

Rientrano nel perfezionamento e nella formazione continua:

- Parti di programmi rilevanti a livello scientifico, clinico e/o pratico di eventi quali corsi, corsi di e-learning (ad es. Physiopaedia), congressi, seminari, workshop, convegni e simposi organizzati da un fornitore legalmente riconosciuto, i cui contenuti devono avere un nesso diretto con l'esercizio della professione
- L'impartizione di lezioni nell'ambito della formazione di base o del perfezionamento o della formazione continua professionale
- La frequentazione di circoli di qualità e la relativa moderazione
- La prova della supervisione professionale come perfezionamento e formazione continua
- Lo studio individuale di riviste specialistiche, di pubblicazioni scientifiche e specializzate attuali (max 12 ore per anno civile)

² Documentazione

In linea di massima, la prova di frequentazione del corso di perfezionamento e formazione continua avviene in base al principio dell'autodichiarazione. È responsabilità personale dei fisioterapisti conservare i relativi certificati di formazione. Fungono da prova gli attestati di frequentazione, i certificati, i risultati degli esami e documenti od osservazioni simili sulla durata e sui contenuti dello studio individuale rilasciati dall'organizzatore.

È determinante la media degli ultimi tre anni.

³ Verifica

A partire da tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, la CPFGQ verifica mediante campionamento il rispetto dell'obbligo sulla scorta dei documenti dei corsi di perfezionamento e formazione continua frequentati.

Art. 8 Incentivi e sanzioni

La mancata osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4-7 da parte del fornitore di prestazioni autorizza la CPFGQ ad applicare incentivi e sanzioni in virtù dell'art. 3 cpv. 2 della Convenzione sulla CPFGQ.

Art. 9 Finanziamento della misurazione e delle valutazioni

¹ La remunerazione della garanzia della qualità è compresa nella tariffa.

² Fanno eccezione i nuovi indicatori di qualità supplementari concordati congiuntamente (ad es. di cui all'art. 6) o le misure valutate da un ente esterno. I costi risultanti saranno divisi in parti uguali tra i rappresentanti dei fornitori di prestazioni e i rappresentanti degli assicuratori.

Art. 10 Priorità di convenzioni sovraordinate

Le disposizioni previste dalla presente Convenzione volte a garantire gli standard e le prestazioni integrano i regolamenti vigenti e non possono essere intese come restrizioni né possono differire dai requisiti sanciti dalla Convenzione sulla qualità vigente a livello nazionale. In caso di contraddizioni tra gli standard sanciti dalla presente Convenzione e le disposizioni della Convenzione nazionale sulla qualità, prevarranno i regolamenti della Convenzione nazionale. Tutti gli standard qui convenuti devono essere interpretati in conformità con i regolamenti sovraordinati.

Art. 11 Entrata in vigore e disdetta

¹ La presente Convenzione entra in vigore il 1° luglio 2025.

² Questa Convenzione può essere disdetta con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno, al più presto il 31 dicembre 2027.

³ Dopo la disdetta della Convenzione, i partner tariffali si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non viene raggiunto un accordo durante il preavviso, la Convenzione resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova convenzione, tuttavia per una durata massima di altri 12 mesi.

⁴ La disdetta della Convenzione non ha alcun influsso sulla validità ed esistenza della Convenzione tariffale o dei suoi altri elementi.

⁵ La presente Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento per iscritto con il comune accordo delle parti.

Berna e Lucerna, 15 marzo 2025

Physioswiss

La presidente

L'amministratore

Mirjam Stauffer

Osman Bešić

H+ Gli Ospedali Svizzeri

La presidente

La direttrice

Dott.ssa Regine Sauter

Anne-Geneviève Bütikofer

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Martin Rüfenacht

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore

Florian Steinbacher